

Fallimento
N.
G.D.: dott.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
Sezione 2a Civile - Fallimentare

Fallimento

Curatore: dott.

Istanza al giudice delegato per autorizzazione a impiegare somme depositate in P/T

Ill.mo Signor Giudice delegato,

le somme riscosse dalla liquidazione dell'attivo sono depositate, secondo quanto disposto dalla S.V., in un conto corrente aperto presso ;
attualmente esse ammontano a lire/euro e fruttano un tasso d'interesse lordo del%.

L'interesse percepito dal fallimento è soggetto alla ritenuta fiscale del 27%, che è applicata a titolo d'acconto delle imposte sul reddito (art. 26, co. 2 e 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Tuttavia le ritenute subite sono di fatto irrecuperabili, in quanto l'art. 94, co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevede soltanto che esse possano alternativamente:

_ essere computate in diminuzione dell'imposta dovuta, risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al risultato finale della procedura;
_ chieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, quindi entro quattro mesi dalla chiusura della procedura (art. 10, co. 4, D.P.R. 600, cit.).

Ne consegue che il tasso d'interesse del%, calcolato al netto della ritenuta d'acconto, misura l'effettivo rendimento delle somme depositate in banca.

Le *operazioni di pronti contro termine* (acquisto di titoli o valute con pagamento a pronti e contemporanea vendita con pagamento a termine degli stessi titoli o valute, di regola aventi durata di tre mesi, d'ora innanzi per brevità p/t) offrono di norma una remunerazione del capitale superiore a quella ritraibile dai depositi bancari: attualmente i p/t danno il% su base annua.

I proventi derivanti da tali operazioni (differenza fra la somma riscossa a termine e quella pagata a pronti) costituiscono redditi da capitale (art. 41, co. 1, lett. g-bis, D.P.R. 917/1986, cit.) e non sono soggetti ad alcuna ritenuta fiscale se sono percepiti da società, ancorché fallite (art. 26, co 4, D.P.R. 600/1973, cit.).

Conseguentemente il tasso d'interesse del%, attualmente percepibile dai p/t, è superiore del% rispetto a quello ritraibile dal deposito bancario ed è pari a lire/euro per ogni cento milioni impiegati a tre mesi.

La validità dell'affermazione di cui sopra non è inficiata dall'obbligo di emettere la fattura sulla somma riscossa a termine, giacché l'operazione è esente ai fini Iva ex art. 10, co. 1, n. 4, D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633, e non riduce la percentuale di detrazione di tale imposta (art. 19-bis, co. 2, D.P.R. cit.).

Poiché non appare opportuno effettuare un riparto parziale nei prossimi quattro mesi, almeno limitatamente alla somma di lire/euro, in quanto, e poiché ritengo che il curatore debba amministrare le disponibilità liquide del fallito nel modo più proficuo per i creditori, ai sensi dell'art. 25, co. 1, n. 2, l. fall.,

c h i e d o

che la S.V. illustrissima mi autorizzi a stipulare un contratto di p/t a tre mesi con la stessa banca del fallimento per l'importo di lire/euro al tasso corrente, al momento il%.

Con ossequi.

.....,

Il Curatore

(dott.)